

**COMUNE DI SIAPICCIA  
PROVINCIA DI ORISTANO**



**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE**

IL SINDACO

f.to Tigellio Erdas

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa M. Teresa Sanna

Approvato con delibera C.C. n. 4 del 20.02.2003

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA**

- Art 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.
- Art2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana.
- Art 3 - Richiesta e rilascio di autorizzazioni.
- Art.4 - Validità delle autorizzazioni.

**TITOLO II**  
**DEL SUOLO PUBBLICO**

- Art 5 - Occupazione di aree pubbliche.
- Art 6 - Durata delle concessioni di occupazione di aree pubbliche.
- Art 7 - Diniego di autorizzazione.
- Art 8 - Esazione della tassa.
- Art 9 - Divieti e obblighi per i concessionari.
- Art 10 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.
- Art 11 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.
- Art.12 – Commercio ambulante.
- Art 13 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.
- Art 14 - Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche.

**TITOLO III**  
**PULIZIA DEL CENTRO ABITATO**

- Art.15 - Disposizioni di carattere generale.
- Art.16 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.
- Art 17 - Pulizia dei cortili e delle scale.
- Art.18 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante.
- Art 19 - Trasporto di materiale di facile dispersione.
- Art 20 - Pattumiere e recipienti con rifiuti.
- Art 21 - Depositi ed asporto dei rifiuti solidi urbani.
- Art 22 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.
- Art 23 - Sgombero della neve.
- Art 24 - Divieto di lavatura e riparazione di veicoli e di autoveicoli su aree pubbliche.
- Art 25 - Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale in aree pubbliche.
- Art 26 - Disposizioni riguardanti gli animali.

**TITOLO IV**  
**DECORO DEL CENTRO ABITATO**

- Art 27 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti.
- Art.28 - Manutenzione degli edifici.
- Art 29 - Ornamento esterno ai fabbricati.
- Art 30 - Spolveramento di panni e tappeti.
- Art 31 - Manifesti e scritte.
- Art 32 - Decenza pubblica e personale.

**TITOLO V**  
**QUIETE PUBBLICA**

- Art 33 - Attività professionali rumorose ed incomode nel centro abitato.
- Art 34 - Rumori in case di abitazione.
- Art 35 - Venditori ambulanti.
- Art 36 - Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica

**TITOLO VI**  
**NORME DI SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO**

- Art 37 - Accatastamento di materiale infiammabile nei cortili.
- Art 38 - Detenzione e deposito di materie infiammabili.
- Art 39 - Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni.
- Art 40 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.
- Art 41 - Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio.
- Art 42 - Uso delle risorse idriche potabili.
- Art.43 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.
- Art.44 - Segnalazione e ripari di opere in costruzione.
- Art.45 - Materiali di demolizione.
- Art.46 - Insegne, persiane, vetrate di finestre.
- Art.47 - Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive.

**TITOLO VII**  
**CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA RURALE**

- Art.48 - Oggetto del Regolamento
- Art.49 - Ambito di applicazione
- Art.50 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art 51 - Provvedimenti di polizia rurale

**CAPO II - DELLA PROPRIETA'**

- Art .52 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- Art 53- Divieto di scarico
- Art 54- Divieto di pascolo
- Art 55 - Divieto di raccolta
- Art.. 56- Cani da guardia

**CAPO III - TUTELA DELLE ACQUE E DELLE STRADE**

- Art 57 - Smaltimento acque superficiali
- Art 58 - Gestione di fossi, canali e ripe
- Art 59 - Pozzi di irrigazione
- Art 60 - Salvaguardia dello stato dei luoghi
- Art 61 - Ripristino dello stato dei luoghi
- Art 62 - Piantumazione di alberi e siepi

**CAPO IV - ATTIVITA' AGRICOLA E PASCOLO DI ANIMALI**

- Art 63 - Arature, trasporti di letame, terra e altri detriti
- Art 64 – Divieto di coltivazione delle fave
- Art 65 - Trattamenti antiparassitari / esche avvelenate
- Art 66 - Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini
- Art 67 – Abbeveratoi per animali
- Art 68 - Custodia di animali in transito
- Art 69 - Conduzione al pascolo e spostamento di animali
- Art 70 - Passaggio nei fondi altrui con bestiame
- Art.71 - Pascolo sui terreni demaniali
- Art.72 - Pascolo su terreno privato

**CAPO V – MALATTIE DELLE PIANTE – DENUNCIA OBBLIGATORIA**

- Art.73 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria

## **CAPO VI – MALATTIE DEL BESTIAME**

- Art 74 – Obbligo di denuncia
- Art 75 - Isolamento per malattie contagiose
- Art 76 - Animali morti

## **CAPO VII- TUTELA DELL'AMBIENTE**

- Art 77 - Inquinamento
- Art 78 - Scarico abusivo
- Art 79 - Esercizio della caccia e della pesca
- Art 80 - Accensione fuochi

## **TITOLO VIII**

### **NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI REOLAMENTI COMUNALI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

- Art 81 - accertamento, contestazione e definizione
- Art 82 - Riduzione in pristino.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art 83 - Esecutività

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Disciplina dei servizi di Polizia Urbana**

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

### **Art. 2**

#### **Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana**

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento, è affidato all'agente di Polizia Municipale ed agli altri agenti della forza pubblica, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, nelle dovute forme, nelle parti comuni di accesso agli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività soggetta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, osservate le norme del C.P.P., relative alle perquisizioni domiciliari.

### **Art. 3**

#### **Richiesta e rilascio di autorizzazioni**

Le richieste di autorizzazioni, previste dal presente Regolamento, devono essere indirizzate al Responsabile del Servizio o al Sindaco, ove previsto, con domanda motivata, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

- personalmente al titolare;
- previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- senza pregiudizio di diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
- sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- con facoltà del Comune di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.

Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.

Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni contenute nell'atto stesso. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, il Responsabile del Servizio o, ove previsto, il Sindaco, possono sospendere e revocare l'autorizzazione.

**Art. 4**  
**Validità delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni scadono il 31 Dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito e, comunque, non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'art. 3.

Le autorizzazioni, di cui al presente Regolamento, dovranno essere esibite agli agenti che ne facciano richiesta.

**TITOLO II**  
**DEL SUOLO PUBBLICO**

**Art. 5**  
**Occupazione di aree pubbliche**

E' proibita qualunque manomissione, alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi soprastanti e sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Dovranno pure ottenere l'autorizzazione coloro che intendono dare in luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, rappresentazioni teatrali, cinematografiche, manifestazioni folkloristiche e altri simili trattenimenti.

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà fare domanda al Responsabile del Servizio, indicando nella medesima la località e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

La concessione deve risultare da apposito atto, contenente l'indicazione della qualità dell'occupazione concessa, dello spazio, della durata e della tassa dovuta.

Per le occupazioni giornaliere, la prova dell'avvenuto pagamento della tassa sostituisce la concessione amministrativa.

**Art. 6**  
**Durata delle concessioni di occupazione di aree pubbliche**

Per le concessioni di occupazione di aree pubbliche si rinvia al regolamento C.O.S.A.P.

**Art. 7**  
**Diniego di autorizzazione**

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni di suolo pubblico, di cui al presente Regolamento, debbono essere negate quando pregiudichino la pubblica incolumità o arrechino intralcio alla viabilità.

La concessione può essere sospesa o revocata, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, che per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti, l'Agente di Polizia Municipale può ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, il Comune ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente tra la revoca e la scadenza reale.

### **Art. 8 Esazione della tassa**

La tassa per l'occupazione giornaliera, temporanea e permanente viene pagata mediante versamento in conto corrente postale, intestato al Servizio Tesoreria del Comune.

### **Art. 9 Divieti e obblighi per i concessionari**

A coloro che a qualsiasi titolo utilizzano aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

- a)- infiggere pali o punte nel suolo;
- b)- smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c)- ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici o ai negozi;
- d)- depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rovinacci o rottami nell'area concessa.

Chiunque compia lavori ed esegua depositi nel suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento, mediante la collocazione di un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse, sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 60 e non superiore a mt. 1,70. Al calare del sole tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba.

E' fatto obbligo dei lumi di segnalazione anche di giorno, quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

### **Art. 10 Modalità per il carico e lo scarico delle merci.**

Le operazioni di carico e scarico delle merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano scaricate e caricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso del Responsabile del Servizio del Comune, il quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni, di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno o ingombro di suolo pubblico.

I concessionari del suolo e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico di merci, o a seguito di altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante, pulito da ogni immondizia o rifiuto.

### **Art. 11 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi**

Oltre a quanto può stabilire il regolamento di igiene, le concessioni di occupazione del suolo pubblico per esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi, possono essere fatte, purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danno.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il luogo pubblico.

Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

**Art. 12**  
**Commercio ambulante**

Il commercio ambulante, esercitato in forma non itinerante, potrà essere effettuato soltanto nelle aree tassativamente stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Soltanto eccezionalmente potranno essere concesse altre aree, a tempo limitato, a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

Tali aree dovranno essere ubicate, di norma, in zone periferiche, non in corrispondenza di crocevia, curve, né altre località ove possono recare intralcio alla circolazione, o costituire spettacolo indecoroso.

**Art. 13**  
**Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche**

Ferme le prescrizioni del T.U.L.P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso del Responsabile del Servizio.

**Art. 14**  
**Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche**

Il collocamento di condutture dell'energia elettrica, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che vi si dovessero apportare, sono concessi in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle norme speciali che saranno indicate nel relativo permesso rilasciato dal Responsabile del Servizio, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni di cui nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici, nonché per quelli privati, per tinteggiatura, riparazioni o qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto sia all'atto dell'installazione dell'impianto, che successivamente.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui agli articoli precedenti, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo ed inconveniente. L'Ufficio Tecnico Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo, i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.



### **TITOLO III PULIZIA DEL CENTRO ABITATO**

#### **Art. 15 Disposizioni di carattere generale**

Tutti i luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblici, devono essere costantemente tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

E', pertanto, vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento del suolo e, in particolare, è vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti, se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal Regolamento Edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

I trasgressori, oltre che essere passibili di sanzione pecuniaria, sono obbligati alla rimessa in pristino.

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, gli alberi o qualsiasi altro manufatto.

#### **Art. 16 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici**

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere, abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

#### **Art. 17 Pulizia dei cortili e delle scale**

I cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono essere mantenuti in stato di nettezza, a cura dei proprietari e degli inquilini.

Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, anditi e scale, devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

#### **Art. 18 Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante**

E' fatto obbligo, ai proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via, di provvedere all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

E' vietato porre in vendita fave fresche che non siano contenute in confezioni chiuse.

#### **Art. 19 Trasporto di materiale di facile dispersione**

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come sabbia, carbone, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi, deve essere effettuato su carri atti al trasporto, in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose, il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori, oltre alla penale che sarà inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodità delle case o negozi, posti lungo la pubblica via, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che riceveranno le merci od oggetti, per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

#### **Art. 20 Pattumiere e recipienti con rifiuti**

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o, comunque, immondizie, che non siano ben chiusi, in modo da impedire il contatto con animali od insetti e, comunque, esalazioni.

#### **Art. 21 Depositi ed asporto dei rifiuti solidi urbani**

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento Comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Prima del conferimento l'utente ha l'obbligo di differenziare i rifiuti (vetro, carta, plastica, pile esauste e farmaci scaduti), nonché di procedere allo smaltimento dei rifiuti non indicati per i quali saranno adibiti appositi contenitori.

E' vietato il conferimento di braci e materiali incandescenti.

I rifiuti ingombranti oggetto di ritiro, dovranno essere depositati all'esterno delle abitazioni, nei modi e nelle quantità precedentemente comunicate dalla società incaricata del ritiro.

E' vietato il deposito di materiali ingombranti in orari e giorni diversi.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti o in contenitori, dalle finestre nelle strade o nelle piazze.

Salvo quanto può essere disposto nel Regolamento, di cui sopra, è vietato accedere ai luoghi, eventualmente destinati al conferimento o deposito dei rifiuti, senza giustificato motivo, rimanendo, comunque, vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

#### **Art. 22 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni**

E' vietato effettuare lo scarico e il deposito, anche temporanei, di materiali sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico. Lo scarico e il deposito di residui di costruzioni, ruderi, calcinacci e materiali di sterramento, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati dall'Autorità Comunale.

#### **Art. 23 Sgombero della neve**

I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro lunghezza, entro le ore 8 del mattino e tenerli poi sgombri da neve, fino alle ore 16; di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucchiolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

#### **Art. 24**

#### **Divieto di lavatura e riparazione di veicoli e di autoveicoli su aree pubbliche**

E' proibito, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, degli autoveicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.

#### **Art. 25**

#### **Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche**

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, quando, in qualsiasi modo, si possa recare molestia ai passanti o si metta in pericolo la loro incolumità.

#### **Art. 26**

#### **Disposizioni riguardanti gli animali**

E' assolutamente vietato tenere stalle e porcilaie nell'abitato.

E' vietato, inoltre, tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito.

Salvo quanto disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di Igiene, è vietato lasciar vagare, dentro il centro abitato, conigli, galline ed altri animali da cortile. E,' inoltre, proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia cani, maiali, pecore, capre, buoi e simili, isolati o in gruppo.

E' vietato far transitare greggi nel centro abitato. Esclusivamente nel caso in cui tale transito sia reso indispensabile dalla mancanza di adeguata strada di circonvallazione, questo sarà possibile esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 07:00 nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo e dalle ore 22:00 alle ore 6:00 dal 1° Aprile al 30 Settembre.

Sono vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento di uccelli e, in genere, le inutili torture di ogni specie di animali.

E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo

#### **Art. 27**

#### **Divieto di getto di opuscoli o foglietti**

E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano alterare la nettezza del suolo e dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Agente di Polizia Municipale.

### **TITOLO IV**

### **DECORO DEL CENTRO ABITATO**

#### **Art. 28**

#### **Manutenzione degli edifici**

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte e le finestre delle case e dei negozi prospicienti l'esterno. In modo particolare, dovranno essere curate le inferriate dei giardini e dei cortili e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rinnovo della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono sul proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la pulitura delle case si dovranno osservare le norme contenute nel Piano Urbanistico Comunale.

**Art. 29**  
**Ornamento esterno ai fabbricati**

Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie di uccelli, sostegno di tende, ombrelloni da sole, etc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danno per terzi.

Nell'innaffiare i vasi dei fiori, posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico e sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

**Art. 30**  
**Spolveramento di panni e tappeti**

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni o altri oggetti simili. Per le abitazioni che non hanno prospetto in cortile o anditi interni, le operazioni, di cui sopra, saranno tollerate sino alle ore 9 antimeridiane. Le operazioni che sono dal presente articolo consentite, dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

**Art. 31**  
**Manifesti e scritte**

Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché l'affissione di manifesti fuori dai posti per ciò stabiliti.

E', altresì, vietato tracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione comunale.

**Art. 32**  
**Decenza pubblica e personale**

In pubblico è vietato: mostrare nudità, piaghe o malformazioni ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue o, comunque, indecenti; sdraiarsi, bestemmiare e tenere turpiloqui.

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi pubblici devono avere all'interno di essi o, in mancanza, in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa, un servizio igienico.

**TITOLO V**  
**QUIETE PUBBLICA**

**Art. 33**  
**Attività professionali rumorose ed incomode nel centro abitato**

In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli, scalpelli ed altre apparecchiature similari azionate meccanicamente, come pure l'uso di ruspe, scavatrici e di altre macchine operatrici in genere azionate da motore a scoppio, nonché di ogni altra apparecchiatura che provochi rumori o vibrazioni, deve essere limitato ai giorni feriali e sospeso:

- **nel periodo 1° maggio – 30 settembre: dalle ore 21.00, alle 6.00;**

- **nel periodo 1° ottobre – 30 aprile: dalle ore 20.00, alle 7.30.**

Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve comunque, superare la durata di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

#### **Art. 34 Rumori in case di abitazione**

Nelle case di abitazione private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

#### **Art. 35 Venditori ambulanti**

La pubblicità e l'uso di mezzi sonori, effettuati dai venditori ambulanti sono consentiti, previo pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità:

- **nel periodo 1° maggio – 30 settembre: dalle ore 8.00, alle 13.00 e dalle ore 17.00, alle 20.00;**
- **nel periodo 1° ottobre – 30 aprile: dalle ore 8.00, alle 13.00 e dalle ore 16.00, alle 19.30.**

#### **Art. 36 Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica.**

In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

E' vietata, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti e specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nel caso, di cui sopra, l'Agente di Polizia Municipale, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffiderà ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

## **TITOLO VI NORME DI SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO**

### **Art. 37**

#### **Accatastamento di materiale infiammabile nei cortili.**

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili, circondati da fabbricato da due o più lati, paglia, fieno e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, saranno previste dal competente Ufficio Comunale.

### **Art. 38**

#### **Detenzione e deposito di materie infiammabili**

Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

### **Art.39**

#### **Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni.**

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

1. usare, manipolare o travasare, a contatto del pubblico, prodotti esplosivi, gas ed altre sostanze infiammabili, al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
2. far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;
3. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti e loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
4. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.
5. bruciare immondezza nei cortili.

### **Art. 40**

#### **Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.**

Nell'ambito dell'abitato, nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

E' pure proibito gettare, in qualunque luogo di pubblico passaggio, zolfanelli o altri oggetti accesi.

### **Art. 41**

#### **Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio.**

Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persone che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo di Guardia dei Vigili del Fuoco.

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti ad adoperarsi per l'estinzione, coadiuvando i Vigili del Fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei Vigili anzidetti o a chi ne fa le veci.

E' obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per il solo uso dei Vigili del Fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno.

I Vigili del Fuoco e gli Agenti della Forza Pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti con gli utensili impiegati per l'estinzione e i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi e fontane.

#### **Art. 42**

#### **Uso delle risorse idriche potabili.**

E' vietato severamente onde evitare disagi alla comunità l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività do volta in volta individuate con apposita ordinanza.

#### **Art. 43**

#### **Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da prevenire qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale.

#### **Art. 44**

#### **Segnalazione e ripari di opere in costruzione.**

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o la demolizione e il riadattamento di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio, si collocheranno nella strada sottostante gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale. I ponteggi e le impalcature dovranno essere sistemati solidamente e cinti in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

#### **Art. 45**

#### **Materiali di demolizione**

E' vietato gettare al basso, sia dalle impalcature che dall'interno dei fabbricati, i materiali di demolizione o altro.

#### **Art. 46**

#### **Insegne, persiane, vetrate di finestre**

Le insegne, le persiane, le vetrate delle finestre devono essere bene assicurate. Le persiane, quando sono aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro idoneo mezzo.

#### **Art. 47**

#### **Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive.**

Le impalcature, i recinti e transenne, che si costruiscono in occasione di feste, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere prima delle funzioni, collaudate dalla Commissione Comunale di Vigilanza.

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA RURALE**  
**CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 48**  
**Oggetto del Regolamento**

Il regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza: la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria; il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio; il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

**ART. 49**  
**Ambito di applicazione**

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o comunque destinate a usi agricoli.

**ART. 50**  
**Organi preposti all'espletamento del servizio**

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione.

**ART.51**  
**Provvedimenti di polizia rurale**

Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi. Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

**CAPO II -DELLA PROPRIETA'**

**ART. 52**  
**Divieto d'ingresso nei fondi altrui**

E' vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

**ART. 53**  
**Divieto di scarico**

E' vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi.



**ART. 54**  
**Divieto di pascolo**

E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

E' fatto divieto di pascolare bestiame di qualsiasi genere nelle aree pubbliche o di uso pubblico, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento comunale che disciplina l'utilizzo delle Terre Pubbliche.

**ART.55**  
**Divieto di raccolta**

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspolare sui fondi altrui, anche se su questi sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.

**ART. 56**  
**Cani da guardia**

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia delle greggi e per la caccia.

**CAPO III - TUTELA DELLE ACQUE E DELLE STRADE**

**ART. 57**  
**Smaltimento acque superficiali**

I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.

I proprietari di terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, sono tenuti a effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

**ART. 58**  
**Gestione di fossi, canali e ripe.**

I proprietari o i conduttori devono:

mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile; mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione, in modo da garantire il libero deflusso delle acque;

non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione di fossi e rii.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un controfosso.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura e origine.

Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di ogni altra opera, tale da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

**ART. 59**  
**Pozzi di irrigazione.**

E' vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza le previste autorizzazioni regionali e comunali. I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione, atte a prevenire la caduta di persone e/o animali.

**ART. 60**  
**Salvaguardia dello stato dei luoghi.**

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere d'arte connesse alle strade comunali.

E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli, ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e il mantenere le condotte e i ponti in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

**ART. 61**  
**Ripristino dello stato dei luoghi.**

Qualora risulti che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, fossi, rii, canali o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento e al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, rii, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino i medesimi saranno effettuati a cura del Comune, con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti. Il soggetto responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà, inoltre, soggetto a una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi, rii e canali manomessa.

**ART. 62**  
**Piantumazione di alberi e siepi.**

La piantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile e dalle Leggi forestali, nonché dal Codice della Strada.

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.

**CAPO IV - ATTIVITA AGRICOLA E PASCOLO DEGLI ANIMALI**

**ART. 63**  
**Arature, trasporti di letame, terra ed altri detriti.**

I frontisti confinanti con strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno. Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo tale da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini.

Durante le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le manovre di ritorno sulle strade pubbliche, ricorrendo alla normale tecnica delle capezzagne.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone

l'imbrattamento, in base alle norme del Codice della strada, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

#### **ART. 64**

##### **Divieto di coltivazione delle fave**

E' fatto divieto assoluto di coltivare fave sia all'interno del centro abitato così come identificato dal Codice della strada, che nel raggio di 200 metri esterno al centro abitato stesso

#### **ART. 65**

##### **Trattamenti antiparassitari/ esche avvelenate**

I trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia. In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possono recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per il periodo di efficacia di tali sostanze, cartelli recanti la scritta ben visibile "trattato con sostanze velenose" o simile.

#### **ART. 66**

Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini.

Per la piantumazione di piante di alto fusto, sia in coltura specializzata che su filare singolo, la distanza dai confini è fissata in 10 metri. Questa distanza potrà essere derogata in caso di accordi tra i proprietari confinanti, fatte salve comunque le disposizioni del C.C.

Per i terreni antistanti a strade vicinali e comunali, le piante sopra dette devono essere piantate alle distanze previste dal Codice della strada.

Le coltivazioni di alberi di alto fusto devono distare dalle abitazioni ed edifici, anche rurali, 15 metri, salvo diversi accordi tra i proprietari confinanti.

#### **ART.67**

##### **Abbeveratoi per animali**

Gli abbeveratoi per animali devono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato immettere in essi oggetti o sostanze di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

E' vietato prelevare acqua dagli abbeveratoi in quantità superiore ai 200 litri.

#### **ART. 68**

##### **Custodia di animali in transito.**

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

#### **ART. 69**

##### **Conduzione al pascolo e spostamento di animali.**

Il bestiame al pascolo deve essere custodito e guidato in modo che non rechi danno ai fondi finitimi e non rechi pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e molestia ai passanti.

La conduzione al pascolo e lo spostamento di animali è subordinato all'osservanza delle vigenti norme di polizia veterinaria nonché delle disposizioni eventualmente emanate in materia dall'autorità sanitaria competente.

**ART. 70**  
**Passaggio nei fondi altrui con il bestiame.**

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, in assenza di valide alternative, specie se sono in atto colture o frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alla altrui proprietà.

**ART. 71**  
**Pascolo sui terreni demaniali.**

Il pascolo del bestiame sui beni demaniali è vietato senza il preventivo permesso dell'Amministrazione interessata. Per i terreni comunali il proprietario del gregge o mandria deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo. Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare nel terreno del demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa e al totale risarcimento dei danni.

**ART. 72**  
**Pascolo su terreno privato**

Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi e armenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.

**CAPO V - MALATTIE DELLE PIANTE –DENUNCIA OBBLIGATORIA**

**ART. 73**  
**Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria**

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia responsabile;
- è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

## **CAPO VI - MALATTIE DEL BESTIAME**

### **ART. 74**

#### **Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Sanitaria qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

### **ART. 75**

#### **Isolamento per malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

### **ART. 76**

#### **Animali morti.**

Gli animali morti per qualunque causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.

## **CAPO VII - TUTELA DELL'AMBIENTE**

### **ART. 77**

#### **Inquinamento.**

E' vietato inquinare le acque sorgenti, i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, con sostanze chimiche o naturali dannose al patrimonio ittico. Non è permesso convogliare direttamente nei corsi d'acqua liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

Lo scarico di acque in corsi d'acqua superficiali, derivanti da attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio, è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata in base alle norme vigenti in materia di scarichi.

### **ART. 78**

#### **Scarico abusivo.**

E' vietato lo scarico o l'abbandono su terreni e fondi agricoli di rifiuti di ogni tipo. E' fatto altresì assoluto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade e i sentieri, nelle scarpate, negli alvei dei fiumi e dei corsi d'acqua, nei prati e boschi, nelle proprie o altrui proprietà private.

### **ART. 79**

#### **Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

E' vietata la distruzione di nidi e nidiate di uccelli; è inoltre vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

### **ART. 80**

#### **Accensione fuochi.**

L'accensione di fuochi e' consentita nel rispetto dei limiti e modalità stabilite con apposita Ordinanza Regionale in materia.

Per l'abbruciamento delle stoppie, l'eliminazione di sterpi, macchie, residui di potatura, ecc., è ammissibile l'uso del fuoco che deve essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al

fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché non sia spento.

E' vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art.59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt.423 e 449 del C.P.

**TITOLO VIII**  
**NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI**  
**REGOLAMENTI COMUNALI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.**

**ART.81**

**Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.**

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un minimo di **€. 25,00**, a un massimo di **€. 500,00**, come previsto dall'art. 7bis T.U 267/2000 istituito dall'art. 16 del collegato ornamentale alla legge finanziaria 2003 approvata in data 21/12/2002.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 18 agosto 2000, n° 267 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per ciascuna infrazione l'autorità competente, ex art. 17 della legge 689/81, in sede di adozione dell'ordinanza - ingiunzione, applicherà le disposizioni, di cui all'art. 11 della predetta legge 689/81. Le violazioni per le quali esistono normative specifiche saranno sanzionate ai sensi delle medesime. La proposta dell'entità della sanzione da applicare in relazione alla gravità della violazione commessa è di competenza del responsabile del procedimento

**ART.82**

**Riduzione in pristino**

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Responsabile del Servizio potrà ordinare al trasgressore o alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, la riduzione in pristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Responsabile del Servizio potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

**TITOLO IX**

**ART.83**

**Disposizioni transitorie e finali**  
**Esecutività.**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi. decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.